

“NOTIZIARIO SCOLASTICO”

ANNO XXXI – N.12
DICEMBRE 2023



www.snals.it

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
SEGRETERIE PROVINCIALI DI PISTOIA E PRATO
Viale Macallè, 27 - 5100 Pistoia Tel. 0573.570.265
Viale Montegrappa, 177 - 59100 Prato Tel. 0574.636.744

toscana.pt@snals.it toscana.po@snals.it

CONCORSI E CONCORSO STRAORDINARIO TER

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso i Decreti Ministeriali nn. 205 e 206 del 26 ottobre 2023, recanti le disposizioni concernenti gli imminenti Concorsi per l'insegnamento, i cui primi bandi sono attesi entro la fine dell'anno.

Ai decreti sono allegati i Programmi concorsuali e le Tabelle dei titoli valutabili.

Per la scuola secondaria, in particolare, è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, durante la quale potranno essere attivate una o più procedure concorsuali.

Il bando della prima procedura concorsuale transitoria ([concorso straordinario ter](#)) è atteso entro il 31 dicembre 2023 e potranno prendervi parte anche coloro che abbiano svolto nelle scuole statali, negli ultimi cinque anni, un servizio di insegnamento di almeno tre anni scolastici, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso cui si partecipa, nonché coloro che abbiano conseguito

Nel Supplemento al presente numero del *Notiziario Scolastico* è contenuta la sintesi delle disposizioni contenute nei due Decreti Ministeriali.

***LO SNALS ESPRIME A TUTTI GLI OPERATORI
SCOLASTICI GLI AUGURI DI
BUON NATALE E FELICE ANNO 2024***

DIMENSIONAMENTO - RICORSI DELLE REGIONI

Il contenzioso, tra Regioni e Ministero in tema di dimensionamento scolastico, Puglia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna, contrarie alle revisioni restrittive della rete scolastica ha avuto definitivamente fine.

Infatti la Corte Costituzionale, il 21 novembre scorso, ha preso una decisione importante, incidendo così direttamente sulle competenze regionali in materia di istruzione. Le Regioni di cui sopra avevano presentato ricorsi contro i vari dimensionamenti della rete scolastica disposti dalla legge n. 197 del 29 dicembre 2022. La Corte li **ha rigettati**, sentenziando che, anche se esiste un'interferenza nelle competenze regionali concorrenti relative alla gestione del personale direttivo e delle scuole, **prevalgono le competenze statali**.

A proposito di assemblee e/o scioperi

Molti hanno evidenziato la confusione nell'autorizzare permessi per assemblee e garantire il diritto di sciopero relativamente all'indizione degli stessi da parte delle molteplici sigle sindacali esistenti sul territorio.

A tal proposito è utile considerare quanto segue.

Con la nota n. 4710 del 3 novembre 2023 il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito indicazioni in merito all'indizione delle assemblee sindacali in orario di servizio.

Secondo la predetta nota: «Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017».

Pertanto, le assemblee potranno essere indette da: **SNALS CONFSAL - CISL FSUR – FLC CGIL – Federazione UIL SCUOLA RUA – Federazione GILDA UNAMS – ANIEF.**

Tanto non vale in merito al diritto di sciopero.

Infatti, lo stesso non può essere precluso o limitato, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale, se non per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Lo stesso, pertanto, potrà essere proclamato anche da Organizzazioni Sindacali non rappresentative ma sempre nel rispetto dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali sottoscritto il 02.12.2020.

Come comportarsi durante una proclamazione dello sciopero

Appena indetto lo sciopero il Dirigente invita per iscritto il personale a comunicare sempre per iscritto la propria adesione. Infatti si è liberi di: dichiarare l'adesione; di non aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo, di non rispondere. Ma, una volta dichiarata la partecipazione, essa diventa irrevocabile.

Comunque è da sottolineare che chi non aderisce deve prestare servizio per le ore di calendario in quel giorno, anche se è possibile lo scorrimento orario.

Subito dopo il dirigente, valutato l'effetto previsto dalle dichiarazioni sul servizio didattico, comunica alle famiglie le modalità di funzionamento delle lezioni. Tale comunicazione è un obbligo della scuola e non degli insegnanti che non devono avvisare le famiglie sul loro comportamento il giorno dello sciopero.

Fin qui la normativa parla chiaro ma, il nostro è un settore dove ci sono minorenni, dichiarare di partecipare o meno allo sciopero diventa un atto di consapevole responsabilità specialmente nelle scuole infanzia, primaria e media..

FONDO ESPERO SCUOLA

Adesione "tacita" al Fondo Espero per i dipendenti scuola assunti dal 01.01.2019

Il giorno 16/11/2023 è stato sottoscritto dall'ARAN e le parti sociali l'accordo che prevede per il personale scuola, assunto dopo il 1° gennaio 2019, l'adesione al Fondo Espero mediante *silenzio-assenso* (cosiddetta "adesione tacita").

Dal 23 ottobre scorso è in vigore la tutela previdenziale Espero anche per le scuole materne e dei servizi dell'infanzia e socio educativi nei comparti come gli enti religiosi, il Terzo settore, le Ipab, le cooperative

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO OBBLIGATORIE

L'art. 3 (c. 2-3) del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2023, stabilisce che: le scuole secondarie di primo e di secondo grado sono chiamate a svolgere nel corrente anno scolastico attività di orientamento per almeno 30 ore che dovranno essere documentate nel SIDI per poi essere trasferite nell'e-Portfolio delle competenze di ciascun studente. *Questa è solamente una delle novità previste dalla Riforma dell'orientamento,*

Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica.

A partire da quest'anno nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Pertanto "I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nel primo biennio e negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti (...), nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle Linee guida (...). Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere".



DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AREE TECNOLOGICHE, LE FIGURE PROFESSIONALI NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEGLI ITS ACADEMY E GLI STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE TECNOLOGICHE E TECNICO-PROFESSIONALI

Il D.M. n. 203 del 20.10.2023 "Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali", è stato protocollato in arrivo con prot. n.

CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0055502 - Ingresso - 24/10/2023 - 09:39 ed è stato ammesso alla registrazione il 13/11/2023 n. 2797.

Con il Decreto in oggetto sono individuate, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy:

- a) le aree tecnologiche di riferimento;
- b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;
- c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;
- d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Si rimanda al testo del D.M. e ai relativi allegati pubblicati al link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/disposizioni-concernenti-le-aree-tecnologiche-le-figure-professionali-nazionali-di-riferimento-degli-its-academy-e-gli-standard-minimi-delle-competenz>

RISARCIMENTO AL COLLABORATORE SCOLASTICO

Nelle scuole di ogni ordine e grado è facile, purtroppo, che accadono incidenti e/o infortuni.

E' successo che un collaboratore scolastico viene urtato violentemente, mentre andava in bagno e quindi non era nel suo spazio assegnato, durante l'intervallo da un alunno che correva nel corridoio procurandogli, nella conseguente caduta, la frattura di una gamba. Ora si è posto il problema, sul risarcimento dell'Inail, che secondo qualcuno, essendo il lavoratore non propriamente nelle mansioni del suo servizio, non potrà fruire dell'assicurazione e quindi del risarcimento.

Secondo la Corte di Cassazione con sentenza n. 17336 Sezione Lavoro, del 17/6/21 è indennizzabile il danno subito anche nell'ipotesi di rischio improprio non connesso allo svolgimento delle mansioni specifiche ma anche nel caso di incidente accaduto durante i trasferimenti nel posto di lavoro.

PEREQUAZIONE PENSIONI

Dal 20.11.2023 è in linea il cedolino pensione dicembre 2023 dove è applicato il conguaglio perequazione 2023 dello 0,80 con arretrati da gennaio 2023.

STIPENDI DIPENDENTI SCUOLA

Ancora una conferma, se ce ne fosse stato bisogno, che il personale della scuola ha uno stipendio tra i più bassi del pubblico impiego.

Nell'ultimo report dell'Osservatorio INPS ha rivelato che gli stipendi del personale scolastico sono sotto la media degli stipendi dei dipendenti pubblici.

La maggior parte di quest'ultimi, l'82,7%, ha un contratto a tempo indeterminato, con una media salariale annua di **38.083 euro**. Nel settore scolastico, invece, il precariato è particolarmente evidente con circa il 25% dei supplenti su 870.000 cattedre totali.

Sempre all'interno del comparto si è evidenzia una disparità salariale dove gli insegnanti percepiscono **meno di 30.000 euro annuali** e il personale Ata **meno di 25.000 euro** mentre la media del restante personale pubblico, come già detto, è più alta, circa **34.150 euro**.

INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

In via generale, l'**ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)** è l'organo competente a svolgere attività di prevenzione della corruzione e anche competente a gestire le segnalazioni dei dipendenti pubblici riguardanti illeciti commessi all'interno della propria amministrazione e riconducibili a episodi di corruzione in senso ampio o a fenomeni di c.d. “malagestio”.

Sono predisposti moduli per l'invio all'Anac delle segnalazioni. con i quali i cittadini ed i soggetti pubblici e privati legittimati possono inviare segnalazioni.



VOTO DI CONDOTTA Sentenze *

Il voto di condotta esprime un giudizio che investe sia la maturità personale complessiva della persona sia la sua capacità di interazione con l'ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Se dal PTOF non risultano indicatori precisi, il Consiglio di classe deve motivare l'abbassamento della valutazione mediante il ricorso ai criteri previsti dalla legge. **(Tar Lombardia, Sezione III, sentenza del 2 maggio 2023).**

Anche i ritardi possono incidere sulla valutazione complessiva della condotta. E' un preciso obbligo dei genitori conoscere il contenuto del Piano triennale dell'offerta formativa nonché controllare le assenze e i ritardi dei figli. Con la conseguenza che gli stessi non possono lamentarsi della mancata comunicazione da parte della scuola dei ritardi, risultando il controllo un preciso obbligo dei genitori.

(Consiglio di Stato, sezione I, parere 9 novembre 2022).

Non è giustificato il voto di sei in condotta dato a tutti gli studenti di una classe per aver tenuto atteggiamenti “omertosi” durante il furto in aeroporto commesso da due studentesse di rientro da uno stage curriculare. L'abbassamento del voto in condotta non può essere

infatti indiscriminato, ma deve tenere conto delle oggettive e singole responsabilità degli alunni.

(Tar Puglia, Sezione unite, sentenza del 12 settembre 2018).

Anche il mancato rispetto del Regolamento di Istituto pesa sul voto di condotta. Lo studente che è stato sospeso dalle lezioni per dieci giorni e poi obbligato di svolgere dieci ore di attività al di fuori dell'orario scolastico, con numerosi ritardi in ingresso può non essere ammesso all'esame di Stato se il suo comportamento complessivo non denota maturità né ravvedimento.

(Tar Campania, Sezione VIII, Sentenza del 15 maggio 2019).

* (da "Il Sole 24 Ore del lunedì 17 luglio 2023)

IL BULLISMO

Il bullismo, anche violento, nella scuola italiana sta diventando ogni giorno più preoccupante.

Per arginare tale fenomeno si cerca solo ora da intervenire con lo spauracchio del cinque in comportamento ma è ragionevole pensare che si dovranno imporre ben altri deterrenti per contrastare tali autentiche manifestazioni di delinquenza minorile punibili con la legge ordinaria.

Inoltre occorre riflettere sulle responsabilità di tali fenomeni, che debbono essere ricercati e ripartiti fra tutte le componenti della comunità educante: fra quei docenti che pensano di comportarsi con il solito deleterio buonismo italiano, fra genitori permissivi e difensori ad oltranza dei loro figli, e anche fra Dirigenti scolastici più portati a sostenere i genitori che i propri insegnanti.



“NOTIZIARIO SCOLASTICO”

ANNO XXXI
Supplemento al N.12
DICEMBRE 2023



www.snals.it

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
SEGRETERIE PROVINCIALI DI PISTOIA E PRATO
Viale Macallè, 27 - 5100 Pistoia Tel. 0573.570.265
Viale Montegrappa, 177 - 59100 Prato Tel. 0574.636.744

toscana.pt@snals.it toscana.po@snals.it

SPECIALE CONCORSI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso i Decreti Ministeriali nn. 205 e 206 del 26 ottobre 2023, recanti le disposizioni concernenti gli imminenti Concorsi per l'insegnamento, i cui bandi sono attesi entro la fine dell'anno.

- **D.M. n. 205 del 26/10/2023** *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;*
- **D.M. n. 206 del 26/10/2023** *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”.*

Ai decreti sono allegati i Programmi concorsuali e le Tabelle dei titoli valutabili.

Per la scuola secondaria, in particolare, è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, durante la quale potranno essere attivate una o più procedure concorsuali.

Il bando della prima procedura concorsuale transitoria ([concorso straordinario ter](#)) è atteso entro il 31 dicembre 2023 e potranno prendervi parte anche coloro che abbiano svolto nelle scuole statali, negli ultimi cinque anni, un servizio di insegnamento di almeno tre anni scolastici, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso cui si partecipa, nonché coloro che abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.

Si riporta nelle pagine seguenti la sintesi delle disposizioni contenute nei due Decreti Ministeriali.

**SINTESI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI PER
L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E SU POSTO DI SOSTEGNO
(D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023)**

Il decreto ministeriale disciplina:

- a) in via ordinamentale, i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- b) per la fase transitoria, entro il 31 dicembre 2024, uno o più concorsi per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai quali potranno altresì partecipare i candidati in possesso dei vecchi requisiti.

I concorsi saranno indetti su base regionale per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.

Si potrà scegliere una regione in cui la classe di concorso è bandita, nonché per le procedure di sostegno. Nello specifico, per la scuola secondaria si può concorrere per massimo quattro procedure:

- una classe di concorso della secondaria di primo grado;
- una classe di concorso della secondaria di II grado;
- sostegno primo grado;
- sostegno II grado.

Dalla pubblicazione del bando sul Portale Unico del Reclutamento ci saranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande. La presentazione della domanda si potrà effettuare anche tramite Istanze online, dall'applicazione "*Piattaforma Concorsi e Procedure selettive*".

Nella domanda andrà comunicato l'avvenuto pagamento del contributo di segreteria di 10,00 euro per ogni procedura.

Inviata la domanda, i candidati riceveranno formale convocazione alla prova scritta tramite la pubblicazione degli elenchi nel sito dell'USR della regione destinataria della domanda.

I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali. Con decreto del Direttore generale per il personale scolastico possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti.

I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

La riserva di cui trattasi vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

Requisiti di ammissione per una classe di concorso

Per i docenti – tabella A del DPR 19/2016 – è sufficiente uno dei sotto riportati requisiti:

- laurea o diploma AFAM di II livello o titolo equipollente o equiparato coerente con la classe di concorso oggetto del concorso e abilitazione per la specifica classe di concorso;

- tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico;
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso e 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Per gli ITP – tabella B del DPR 19/2016 – sufficiente uno dei sotto riportati requisiti:

- laurea di primo livello e abilitazione;
- diploma di accesso alla classe di concorso (sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2024 relative ai posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso).

Requisiti di ammissione per i posti di sostegno

Necessario il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado di scuola richiesto (il titolo deve essere conseguito entro la scadenza per la presentazione della domanda).

Articolazione del concorso

Il concorso si articola in una prova scritta, una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli. Qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250 è previsto lo svolgimento di un test di preselezione di tipo computer-based.

Prova preselettiva

Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova preselettiva, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti e abbiano superato l'eventuale prova preselettiva sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali partecipano.

In particolare, il candidato che partecipa per due classi di concorso e per il sostegno sostiene una sola prova scritta e il risultato ottenuto nell'unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure di partecipazione.

La durata della prova scritta è pari a 100 minuti ed è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

- 40 quesiti volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico (10), psicopedagogico (15) e didattico-metodologico (15);
- 5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- 5 quesiti sulle competenze digitali relative all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Non è prevista la pubblicazione dei quesiti.

Prova orale

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale.

La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

A tal fine, nel corso della prova orale, si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova orale si svolge anche un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti.

L'Allegato A individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese

Valutazione delle prove e dei titoli

Le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale.

La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

Nei casi in cui l'Allegato A preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio.

Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

La commissione, inoltre, assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'allegato B un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Programmi di esame

L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:

- il programma di esame comune
- il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Titoli valutabili e relativo punteggio

L'Allegato B, che costituisce parte integrante del decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi.

Graduatorie di merito regionali

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto.

La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.

La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.

Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo.

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.



Il Sindacato della Scuola, il tuo Sindacato

**SINTESI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI PER
L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA E PRIMARIA SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO
(D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023)**

I concorsi saranno indetti su base regionale per la copertura dei posti della scuola dell'infanzia e primaria che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.

Dalla pubblicazione del bando sul Portale Unico del Reclutamento ci saranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande. La presentazione della domanda si potrà effettuare anche tramite Istanze online, dall'applicazione "*Piattaforma Concorsi e Procedure selettive*".

Nella domanda andrà comunicato l'avvenuto pagamento del contributo di segreteria di 10,00 euro per ogni procedura.

Inviata la domanda, i candidati riceveranno formale convocazione alla prova scritta tramite la pubblicazione degli elenchi nel sito dell'USR della regione destinataria della domanda.

I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali. Con decreto del Direttore generale per il personale scolastico possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti.

I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30% per ciascuna regione e per ciascuna tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

La riserva di cui trattasi vale in un'unica regione e per le tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti comuni di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
 - a. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
 - b. per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di

sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Requisiti di ammissione per i posti di sostegno

Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Articolazione del concorso

Il concorso si articola in una prova scritta, una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250 è previsto lo svolgimento di un test di preselezione che precede la prova scritta.

Prova preselettiva

Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

L'Amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova preselettiva, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti e abbiano superato l'eventuale prova preselettiva sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa.

La durata della prova scritta è pari a 100 minuti ed è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

- 40 quesiti volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico (10), psicopedagogico (15) e didattico-metodologico (15);
- 5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- 5 quesiti sulle competenze digitali relative all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Prova orale

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale.

La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

A tal fine, nel corso della prova orale, si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti.

La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Nella redazione dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale del concorso per i posti comuni e di sostegno nella scuola primaria, la Commissione nazionale individua il livello che consente al candidato di conseguire il titolo di idoneità per l'insegnamento della lingua inglese.

Valutazione delle prove e dei titoli

Le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale.

La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

Nei casi in cui l'Allegato A preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio.

Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

La commissione, inoltre, assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'allegato B un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Programmi di esame

L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:

- il programma di esame comune
- il programma di esame specifico per ciascuna tipologia di posto.

Titoli valutabili e relativo punteggio

L'Allegato B, che costituisce parte integrante del decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi.

Graduatorie di merito regionali

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto.

La graduatoria dei vincitori, per ogni tipologia di posto, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.

La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le tipologie di posto per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo.

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

